



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VANVITELLI"

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347-3351519031
AMBITO n.07-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it e-mailceic892006@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE :93081970613

Gent.mi genitori dell 'IC Vanvitelli,

con l'accoglimento della domanda di iscrizione, la Scuola assume l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica ,anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso.

La legge infatti, impone che spetta ai genitori e a tutti coloro che se ne prendono cura, tutelare la salute e sicurezza dei minori vigilando ed eliminando gli ostacoli che possono metterla a rischio.

Nel caso specifico della scuola, l'obbligo del Dirigente Scolastico, derivante dall'applicazione dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, è quello di rimuovere gli impedimenti che possono pregiudicare l'incolumità degli alunni organizzandone l'uscita in condizioni di sicurezza.

In applicazione di questo disposto di legge diverse sentenze come l'ultima della Corte di Cassazione n.21593 del 19 settembre 2017 stabiliscono quale principio costante e generale che i minori, durante tutto l'arco di tempo della loro presenza a scuola, **uscita compresa**, devono passare dalla sorveglianza di un adulto a quella di un altro adulto, familiare o delegato dalla famiglia medesima.

La stessa Cassazione ha più volte precisato che sono illegittime le disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni l'"autorizzazione" al rientro autonomo a casa .

Pertanto, pur consapevole che l'ipotesi di un'uscita autonoma ha indubbi vantaggi sullo sviluppo dell'autonomia personale e sulla maturazione del senso di responsabilità del minore, a tutt'oggi ciò non è possibile in quanto incorreremmo tutti in comportamenti *contra legem* qualora lo facessimo.

Si dispone, pertanto, che da mercoledì 11 ottobre 2017 gli alunni dell'IC Vanvitelli, dovranno essere affidati dal docente dell'ultima ora al genitore o a un suo delegato.

Come suggerimento si ricorda che la delega può essere multipla cioè un genitore può essere delegato al ritiro di più alunni.

Si ricorda infine che alla delega devono essere allegati i documenti del genitore e della persona delegata al ritiro dei minori.

Non mancherà tuttavia il mio impegno, attuato fin da adesso, a cercare soluzioni che garantiscano sul piano organizzativo la massima sicurezza per l'incolumità degli alunni.

Cordiali saluti

Caserta,06/10/2017 prot. 3121

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosaria Prisco

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

La normativa in merito è vastissima ma, a solo titolo esemplificativo si possono consultare il Codice Civile art. 2047 e 2048, la legge 312/1980, il D. Lgs. 297/1994 art. 10 e il decreto del Presidente della repubblica 275/99 art. 3, 4, 8 che parlano nello specifico della scuola e delle sue responsabilità. Le sentenze richiamate sono le seguenti: Sentenza della Corte di Cassazione n. 5424 del 5/09/1986 Sentenza della Corte di Cassazione n. 2590 del 28/07/1972 Sentenza della Corte di Cassazione n. 2342 del 7/06/1977 3 Sentenza della Corte di Cassazione n. 894 del 4/03/1977 4 Sentenza della Corte di cassazione n. 3074 del 30/03/1999.

NOME.....COGNOME.....ALUNNO/A.....CLASSE.....

SEZ.....

FIRMA GENITORI.....

FIRMA GENITORI.....

da restituire alla scuola